

ODG/PRG: 273

PG: 171835/2002

Data Seduta: 18/11/02

Data inizio vigore: 18/12/02

Regolamento per la disciplina dell'accesso e dei criteri di gestione dei centri di prima accoglienza e degli alloggi per cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari.

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e di utilizzazione dei centri e degli alloggi, in proprietà o affitto, destinati ad ospitare cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia per motivi diversi dal turismo, dallo studio, e per quelli di salute e che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative.

2. L'organizzazione e la gestione dei centri e degli alloggi è finalizzata a garantire in condizioni di sicurezza e compatibilità con l'ambiente circostante, strutture adeguate all'ospitalità di cittadini singoli in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate a definire le modalità di contribuzione degli utenti alle spese ed al pagamento di una quota relativa all'utilizzo degli alloggi.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per :

a) "centri di prima accoglienza" o anche "centri", gli immobili con camere a più letti e dotate di servizi in comune; dove ciascuno assegnatario corrisponderà una quota a titolo di rimborso spese per le utenze e le spese manutentive;

b) "alloggi" o anche "appartamenti", gli appartamenti di proprietà o acquisiti in locazione dal Comune di Bologna, capaci di ospitare un numero più limitato di persone, ciascuna delle quali concorre proporzionalmente alle spese accessorie e di affitto e alle utenze relative;

c) "strutture di prima accoglienza", i centri e gli alloggi di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 2

(Competenze)

1. Nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dei criteri stabiliti dal presente regolamento, le forme e le modalità per la vigilanza e la gestione dei centri e degli alloggi per cittadini extracomunitari sono individuate dalla Giunta Comunale.

TITOLO I

ART. 3

(Ammissione ai centri di prima accoglienza)

1. Per l'ammissione ai centri il soggetto interessato presenta specifica domanda.
2. Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti da comprovarsi con l'esibizione di documenti di riconoscimento e con dichiarazioni personali :
 - a) avere compiuto il diciottesimo (18) anno di età;
 - b) essere cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
 - c) possedere un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalle autorità italiane;
 - d) svolgere attività lavorativa nel Comune o nella Provincia di Bologna o essere iscritto nelle liste dei Centri per l'Impiego del Comune o della Provincia di Bologna;
 - e) non avere a disposizione altra soluzione abitativa nel territorio provinciale;
 - f) non avere usufruito delle strutture di accoglienza del Comune di Bologna negli ultimi dodici (12) mesi;
 - g) non essere stato sottoposto dall'Amministrazione Comunale a provvedimenti di decadenza e non aver occupato abusivamente altri alloggi o posti letto in gestione al Comune di Bologna;
 - h) non avere riportato condanne definitive per delitto alla pena di reclusione superiore agli anni due (2), salvo gli effetti della riabilitazione (il limite si intende di anni due (2) e mesi sei (6) per gli infra ventunenni e gli ultra settantenni).
3. La mancanza anche di un solo requisito comporta il non accoglimento della domanda.
4. Le domande accolte sono inserite in apposita graduatoria. Al fine della determinazione del punteggio da assegnare ad ogni singola domanda, vengono presi in considerazione, attribuendovi punteggi decrescenti, la data di rilascio del permesso di soggiorno e la durata del periodo di disoccupazione, secondo i seguenti criteri:

a) Permesso di soggiorno rilasciato :		
da più di tre anni		da meno di tre anni
b) stato di non occupazione:		
Da 0 a 6 mesi	25	50
Da 7 a 12 mesi	15	25
c) condizioni relative all'occupazione:		
Lavoro a Bologna	85	100
Lavoro fuori Bologna	60	75;
- d) in caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore età anagrafica.
5. La graduatoria che stabilisce l'ordine di ammissione al centro, ha una validità di sei (6) mesi al termine dei quali deve essere rinnovata dal richiedente la domanda.

6. La domanda per l'inserimento in graduatoria può essere presentata solo per due semestri consecutivi. Le domande vengono accolte in modo continuativo e sono inserite nella relativa graduatoria, che viene pubblicata mediante affissione ogni quindici (15) giorni presso gli uffici del competente settore dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

(Assegnazione del posto)

1. L'assegnazione del posto letto viene effettuata in base alle disponibilità presenti nei singoli centri e può essere esercitata un'opzione da parte del richiedente solo nel caso in cui si verificano disponibilità contemporanee.

2. La mancata accettazione dell'assegnazione proposta comporta la cancellazione dalla graduatoria relativa al semestre nel quale viene presentata la domanda.

3. L'assegnazione viene subordinata alla presentazione del certificato di buona salute rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, nonché all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con relativa scelta del medico di base locale.

4. Il Dirigente Responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere ad assegnazioni in deroga ai criteri per comprovati motivi di gravità ed urgenza (fatta eccezione per i criteri di cui all'art. 3, punti g e h che sono ostativi all'accesso).

ART. 5

(Modalità di permanenza nei centri di prima accoglienza)

1. Ogni centro, in relazione alle proprie peculiarità organizzative e strutturali, è dotato di alcuni servizi di base atti a facilitare la vita all'interno del centro stesso e l'integrazione nella società.

2. La permanenza nelle strutture di prima accoglienza prevede l'uso del posto letto in camera a più letti.

3. All'assegnatario di posto letto viene rilasciato apposito documento di passaggio per l'accesso alla struttura.

4. Per la permanenza nelle strutture di prima accoglienza, l'assegnatario contribuisce con una quota mensile, definita secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, al rimborso delle spese di utenza e gestione e versa mensilmente una quota aggiuntiva, diversificata per ogni centro, relativa al contributo dovuto per le spese di pulizia ordinaria e straordinaria che vengono effettuate nel centro di assegnazione. L'importo di quest'ultima quota è quantificato dal Dirigente Responsabile nell'atto di assegnazione. L'assegnatario è tenuto inoltre a versare una cauzione pari a due quote mensili che verrà restituita senza interessi, se non si risconteranno danni agli arredi o alla struttura, al momento dell'uscita. Nel caso in cui l'importo dei danni causati alla struttura ecceda quella del deposito cauzionale, all'assegnatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto.

5. L'assegnatario può essere esonerato dal pagamento della quota mensile per comprovate ragioni che ne evidenzino lo stato di disoccupazione, per un periodo non superiore a tre (3) mesi per l'intera durata dell'assegnazione. L'assegnatario può anche essere autorizzato alla dilazione del pagamento della quota mensile o di eventuali arretrati o essere esonerato, per un periodo non superiore a tre mesi, qualora si trovi in stato di malattia prolungato o di comprovate condizioni di gravi difficoltà, documentate dai servizi sociali.

ART. 6

(Durata)

1. La permanenza nelle strutture di prima accoglienza deve considerarsi temporanea e di emergenza abitativa e non può superare il periodo di un (1) anno, fatta salva la dimostrazione di comprovati motivi che, documentati dai servizi sociali, possono comportare una proroga di ulteriori sei (6) mesi.

ART. 7

(Incentivo all'uscita)

1. All'assegnatario in grado di dimostrare di aver acquisito, prima del termine dell'assegnazione, una soluzione alloggiativa autonoma attraverso l'acquisto o la locazione di un alloggio, con esclusione quindi delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o da parte di altro Ente Pubblico, vengono restituite per intero le quote mensili effettivamente versate per il periodo di permanenza presso le strutture di prima accoglienza con esclusione della parte riguardante le spese sostenute per la pulizia.

ART. 8

(Mobilità)

1. Il trasferimento di posto letto sia all'interno dello stesso centro che da un centro ad un altro è consentito solo nel caso in cui ci sia possibilità di scambio fra due assegnatari consenzienti. Resta in capo al Dirigente Responsabile la facoltà di disporre motivatamente il trasferimento di un assegnatario in altro centro di prima accoglienza.

TITOLO II

ART. 9

(Ammissione negli appartamenti)

1. La disponibilità di posti letto negli appartamenti gestiti dal Comune viene pubblicizzata all'interno dei singoli centri di accoglienza. La priorità viene attribuita ad ospiti di centri di prima accoglienza proposti dagli assegnatari dell'alloggio in cui è presente il posto disponibile. In assenza di tale proposta il Dirigente Responsabile dell'ufficio competente procede all'assegnazione a ospiti di centri che hanno presentato domanda all'Amministrazione.

2. Costituiscono criteri di priorità:

- a) l'anzianità di presenza nei centri;
- b) l'anzianità anagrafica.

3. In assenza di domande rientranti nelle condizioni di cui al comma precedente vengono valutate le eventuali richieste presentate da persone esterne ai centri in possesso dei requisiti elencati al comma successivo del presente articolo.

4. La domanda è accolta a condizione che il richiedente dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art 3, comma 2 e all'art. 4, comma 3.

5. L'assegnatario è tenuto a versare al Servizio, al momento dell'ingresso, un deposito cauzionale infruttifero, di importo corrispondente a due mensilità della quota pro-capite dell'affitto, che è restituito al termine del periodo di permanenza. L'assegnatario è altresì tenuto al rimborso dei danni eventuali arrecati all'appartamento o agli arredi.

6. L'importo a carico dell'assegnatario è quantificato all'atto dell'assegnazione del posto. Entro il giorno cinque (5) di ogni mese l'assegnatario è tenuto al versamento della quota mensile e a provvedere al pagamento delle utenze e delle eventuali spese accessorie. Tutte le spese per i contratti relativi alle utenze ed alle altre spese accessorie sono intestate ad un referente dell'appartamento che provvede a ripartirle fra gli altri assegnatari.

7. L'assegnatario del posto letto in appartamento può essere esonerato dal pagamento della quota mensile per comprovate ragioni che ne evidenzino lo stato di disoccupazione, per un periodo non superiore a tre mesi. L'assegnatario può anche essere autorizzato alla dilazione del pagamento della quota mensile o di eventuali arretrati o essere esonerato, per un periodo definito, qualora si trovi in stato di malattia prolungato o di comprovate condizioni di gravi difficoltà, documentate dai servizi sociali territoriali di competenza. Tali provvedimenti sono formalizzati con atti dirigenziali, previa acquisizione del parere dei servizi sociali competenti.

8. La permanenza negli appartamenti deve considerarsi temporanea e viene concessa per la durata di un anno, salvo l'impossibilità documentata a trovare un'altra sede abitativa o la temporanea perdita del posto di lavoro, comprovate dai servizi sociali, che possono comportare una proroga della permanenza stessa di ulteriori sei mesi.

TITOLO III (NORME FINALI)

ART. 10 (Decadenza dall'assegnazione)

1. L'assegnazione del posto letto termina alla scadenza del periodo di autorizzazione alla permanenza.

2. Si decade dall'assegnazione del posto letto nei seguenti casi :

- a) conseguimento dell'assegnazione sulla base di dichiarazioni o documentazioni non corrispondenti al vero;
- b) morosità pari a due mesi, salvo i casi soggetti a deroga in base a disposizioni del regolamento di permanenza nelle strutture di accoglienza;
- c) ospitalità fornita ad altre persone;
- d) utilizzo dell'alloggio per attività diverse dall'uso abitativo;
- e) assenza dal centro e dall'appartamento per periodi superiori ad un mese, salvo nulla osta del competente settore dell'Amministrazione Comunale;
- f) gestione di attività commerciali all'interno dell'appartamento, del centro o nelle relative pertinenze;

g) avere riportato condanne definitive per delitto alla pena di reclusione superiore agli anni due (2), salvo gli effetti della riabilitazione (il limite si intende di anni due (2) e mesi sei (6) per gli infra ventunenni e gli ultra settantenni).

ART. 11

(Residenza)

1. L'interessato può richiedere la residenza, sia presso l'indirizzo dell'appartamento, sia presso quello del centro; lo stesso ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione anagrafica al termine del periodo di permanenza.

ART. 12

(Regolamento di gestione interna)

1. La gestione di ogni centro e di ogni appartamento può essere disciplinata da specifiche norme interne, che vengono rese note alla persona interessata al momento della concessione o della sublocazione.

ART. 13

(Norme transitorie)

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le persone assegnatarie di un posto letto presso un centro o presso un appartamento, beneficeranno a domanda, di una nuova assegnazione, secondo i criteri e le modalità riportati nel presente regolamento, della durata massima di:

- a) ventiquattro (24) mesi per gli assegnatari con meno di due anni di permanenza nei centri al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) dodici (12) mesi per gli assegnatari con più di due anni nei centri al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) dodici (12) mesi per gli assegnatari attuali di un posto letto in un appartamento.

2. Agli assegnatari rientranti nelle categorie previste al comma 1 del presente articolo ai punti a), b) e c) è restituito quanto corrisposto a titolo di quota, con esclusione delle spese per pulizia ed accessorie, a condizione che dimostrino entro i primi dodici mesi di avere stipulato un contratto di affitto con proprietario privato, con esclusione delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o da altro Ente Pubblico o l'acquisto di un alloggio.

ART. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.